



**ERSEL**  
Asset Management



**ERSEL**

---

## **POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE**

<b>Documento N°</b>	417
<b>Data</b>	18/11/2024
<b>Approvato da</b>	Consigliere Esecutivo su delega del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2024
<b>Società Interessate</b>	Ersel Asset Management SGR
<b>Decorrenza</b>	18/11/2024
<b>Versione</b>	03



## **SOMMARIO**

<b>1. AMBITO NORMATIVO E DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI ATTIVITA' .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ANALISI E VALUTAZIONE: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO .....</b>	<b>6</b>
<b>4. PREVENZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE...7</b>	
<b>5. REPORTING, DISCLOSURE E REVISIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>5.1 REGISTRO CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>11</b>
<b>5.2 DISCLOSURE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</b>	<b>12</b>
<b>5.3 DIFFUSIONE AI SOGGETTI RILEVANTI.....</b>	<b>12</b>
<b>5.4 DIFFUSIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI SULLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE .....</b>	<b>12</b>
<b>5.5 REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>13</b>



# 1. AMBITO NORMATIVO E DEFINIZIONI

## 1.1 AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli articoli 21, comma 1-bis), e 35-decies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, di seguito TUF) prevedono che la SGR, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, debba organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR, adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti e gestire tali conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

I criteri generali enunciati nei citati articoli 21 e 35-decies del TUF recepiscono i principi in tema di conflitti di interesse contenuti nella disciplina comunitaria<sup>1</sup>, con particolare riguardo all'obbligo di:

- identificare i conflitti di interessi tra la SGR e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti della SGR e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti;
- gestire i conflitti di interessi identificati tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi;
- comunicare agli organi aziendali competenti se le misure adottate non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi. Agli organi aziendali competenti compete l'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi;
- tenere conto di determinati criteri minimi per la determinazione delle circostanze tali da far sorgere un conflitto d'interessi. La SGR valuta se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti:
  - possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese dell'OICR;
  - abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR;
  - abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato;
  - ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio;
- elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse; in particolare, tale politica deve:
  - avere forma scritta;
  - essere adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della impresa di investimento;
  - consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR;
  - definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire i conflitti;
- assicurare che le procedure e le misure previste nella politica di gestione dei conflitti di interesse garantiscano che i soggetti rilevanti, impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR, svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del Gruppo cui essa appartiene e all'entità del rischio che gli stessi OICR siano danneggiati. In particolare, tali procedure e misure devono:

<sup>1</sup> Direttiva 2011/61/UE del 08 giugno 2011 (c.d. Direttiva AIFM) e Regolamento Delegato 231/2013 del 19 dicembre 2013.



- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR;
  - garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la proprietà, di interessi in conflitto con gli OICR;
  - eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto d'interessi;
  - impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;
  - impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva ed agli altri servizi o attività svolti dalla società, quanto tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi;
- tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti.

Nella gestione dei conflitti il contesto operativo della SGR considera anche la normativa di riferimento specifica relativa ai Fondi Pensione, in particolare il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e il Decreto ministeriale 2 settembre 2014, n.166 "Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse"

## 1.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni:

- «SGR»: ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.;
- «Gruppo»: il gruppo ERSEL;
- «Investitore»: persona fisica o giuridica che sottoscrive quote di OICR;
- «Soggetto Rilevante» in relazione alla SGR, uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
  - a. i partecipanti al capitale in misura superiore al 2%;
  - b. gli amministratori della SGR;
  - c. i dirigenti ed i dipendenti responsabili della prestazione di servizi ed attività di investimento;
  - d. tutti gli altri dipendenti.



## 2. DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI ATTIVITA'

Il presente documento (di seguito anche "Policy") definisce la politica di gestione dei conflitti d'interesse che la SGR ha adottato nel rispetto dei principi e degli obblighi contenuti nella citata normativa comunitaria. L'approvazione della Policy è di competenza del Consiglio di Amministrazione della SGR con parere favorevole degli amministratori indipendenti.

La Policy individua le attività e le regole adottate dalla SGR al fine di delineare ed attivare un processo di individuazione, analisi e gestione dei conflitti di interesse, in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse degli OICR/Fondi Pensione gestiti e degli investitori. Tale processo si articola nei seguenti momenti:

- **Analisi e valutazione - Identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse:** delinea le modalità attraverso le quali la SGR procede alla individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse, tenuto conto delle tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;
- **Prevenzione, monitoraggio e gestione delle situazioni di conflitto di interesse:** descrive le modalità attraverso le quali la SGR identifica su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse e, al fine di pervenirle, individua i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla SGR;
- **Reporting e disclosure:** rappresenta le condizioni in presenza delle quali è necessario che la Società comunichi ai propri Clienti l'esistenza dei conflitti (disclosure dei conflitti di interesse) e le modalità da adottare per effettuare tale comunicazione. Sono inoltre illustrate le modalità attraverso le quali viene fornita specifica informativa ai Soggetti Rilevanti (Diffusione ai Soggetti Rilevanti) e alle diverse funzioni della SGR coinvolte nella situazione di conflitto (Diffusione delle informazioni sulle situazioni di conflitto di interesse).

Una sintesi della presente Policy è messa a disposizione sul sito della Società affinché gli interessati possano effettuare delle valutazioni autonome sulla base delle politiche di gestione adottate dal Gruppo in materia di conflitti di interesse.



### **3. ANALISI E VALUTAZIONE: IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO**

La SGR ha effettuato una preliminare mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione ai servizi di investimento prestati ed alla articolazione organizzativa, operativa e societaria in essere alla data della presente Policy. A tali fini, la SGR ha individuato le diverse fattispecie di conflitto di interesse riscontrabili nello svolgimento del servizio di gestione collettiva e nella gestione di fondi pensione, tenuto conto degli interessi della SGR stessa nello svolgimento di tale attività, dei rapporti di Gruppo, degli interessi dei Soggetti Rilevanti coinvolti.

A fronte della mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, la SGR ha proceduto ad una analisi volta a individuare le situazioni effettive di conflitto, il relativo possibile pregiudizio per gli OICR/Fondi Pensione gestiti ed i presidi di controllo ritenuti appropriati.

La mappatura effettuata e la connessa analisi è una rappresentazione statica, ad una data predeterminata, di una realtà sottoposta a continui cambiamenti. I fattori di cambiamento che rendono indispensabile un aggiornamento sono rinvenibili, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti:

- modifiche nell'articolazione dei servizi e delle attività di investimento della SGR;
- modifiche nell'articolazione organizzativa della SGR;
- modifiche nell'assetto societario;
- modifiche nell'articolazione organizzativa, operativa e strategica del Gruppo;
- modifiche nella configurazione degli interessi dei Soggetti Rilevanti.

La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della SGR, rendono quindi indispensabile procedere ad un'attività costante di aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse, sulla base di flussi informativi interni ed esterni alla organizzazione aziendale.

A tale scopo, la SGR ha individuato nella Funzione Compliance la struttura interna alla quale compete il compito di procedere all'aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva.

In dettaglio, e tenuto conto delle casistiche introdotte dalla normativa, la SGR considera tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:

- gli interessi della SGR, anche derivanti da rapporti di Gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti, e i doveri della società nei confronti degli OICR/Fondi Pensione;
- gli interessi di due o più OICR/Fondi Pensione in gestione.

Con riferimento alle situazioni sopra enunciate, si specifica che:

1. nella definizione della "sfera" degli interessi della SGR si è tenuto conto, non solo della prestazione del servizio di gestione collettiva/gestione di fondi pensione, ma anche delle altre eventuali attività svolte dalla società in relazione alle quali è possibile che sorga un interesse in conflitto con quello degli OICR/Fondi Pensione;
2. nella individuazione dei conflitti in relazione al Gruppo di appartenenza sono stati rilevati tutti i possibili ambiti operativi riferibili alla capogruppo, alle società controllate e collegate;
3. relativamente ai Soggetti Rilevanti, si fa riferimento a quanto già espresso nel precedente paragrafo 1.2.

Conseguentemente, la mappatura effettuata alla data della presente Policy conduce alle seguenti situazioni di conflitto:



- inserimento nei portafogli degli OICR/Fondi Pensione gestiti di quote di OICR istituiti dalla stessa SGR o da società del Gruppo;
- inserimento nei portafogli degli OICR/Fondi Pensione gestiti di quote di OICR collocati da società del Gruppo;
- esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi gestiti, mediante struttura di Gruppo;
- inserimento di quote di un OICR emesso dalla SGR all'interno di una polizza assicurativa distribuita da una società del Gruppo.

È cura della Funzione di Compliance aggiornare le fattispecie di conflitto su segnalazioni interne della Società al fine di individuare le mitigazioni necessarie.

## 4. PREVENZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

I presidi organizzativi prevedono l'adozione di un sistema di governance che consenta di ridurre il rischio potenziale di conflitto di interesse da parte dei soggetti rilevanti in riferimento alla prestazione dei Servizi svolti dalla SGR. A tal riguardo, la struttura organizzativa adottata dalla Società prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, la SGR ha adottato una serie di procedure e misure organizzative volte a:

- controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa in qualche modo ledere gli interessi di uno o più clienti;
- gestire correttamente le informazioni privilegiate relative alla SGR e/o alle società quotate clienti della SGR;
- disciplinare i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti della SGR, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza.

Le misure di prevenzione adottate sono di seguito sintetizzate:

### ▪ **Codice interno di comportamento**

Sono stati elaborati una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali l'imparzialità, il rispetto del segreto professionale e la priorità assoluta degli interessi dell'OICR/investitore mediante l'adozione di un codice interno di comportamento.

All'interno del documento sono anche disciplinati gli aspetti normativi e procedurali relativi alle operazioni personali.

Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal suddetto codice, la SGR ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel codice.

### ▪ **Policy in materia di incentivi**

La policy individua le attività e le regole adottate dalla SGR al fine di delineare ed attivare un processo di individuazione, analisi e gestione degli incentivi, in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente.

### ▪ **Funzioni permanenti di controllo e di gestione del rischio**

La SGR, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito la Funzione di Compliance. Tale Funzione ha, tra gli altri, il compito di contribuire a preservare la SGR ed il Gruppo dal



rischio di non conformità del proprio assetto organizzativo interno, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla SGR e dal Gruppo sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.

#### ▪ **Watch List**

Sono liste di controllo indicanti gli emittenti strumenti finanziari in cui amministratori e gestori della SGR ricoprono incarichi rilevanti, utilizzate per monitorare l'operatività della SGR o di altre società del Gruppo nonché dei dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrebbero acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti finanziari di cui sopra ed ai rispettivi emittenti.

Data la complessità e varietà delle situazioni di conflitto di interesse individuate, la SGR ha inoltre previsto una specifica attività di monitoraggio; tale attività è disegnata in funzione delle diverse categorie di soggetti coinvolti:

- SGR;
- Gruppo;
- Soggetti rilevanti.

#### ▪ **Procedura di selezione degli OICR collegati**

Nell'ambito dell'adozione di misure da parte della Società di Gestione al fine di gestire le fattispecie di conflitto di interessi relativo al servizio di gestione collettiva del risparmio e derivanti dall'utilizzo di OICR collegati, il Consiglio di Amministrazione di Ersel EAM ha definito che la sottoscrizione di detti OICR da parte dei fondi gestiti sia ammissibile purché vengano rispettati le determinate condizioni e limiti.

#### ▪ **Broker List**

Costituisce l'esito della procedura di selezione dei Broker a cui trasmettere gli ordini. Essi vengono periodicamente valutati ai fini dell'inserimento nella lista dei soggetti abilitati a concludere le operazioni per conto degli OICR ed a ciascuno è allocata una percentuale massima di volume.

#### ▪ **Procedura flussi informativi tra la capogruppo Ersel e le società non finanziarie del gruppo**

La Banca ha adottato tale procedura al fine di mitigare i rischi connessi a quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 relativamente alla detenzione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie.

La stessa impartisce direttive ed istruzioni alle Società non finanziarie facenti parte del Gruppo Bancario con l'obiettivo di definire i flussi informativi intercorrenti tra la Capogruppo Ersel S.p.A. e le Società non finanziarie del Gruppo. In caso di apertura di un rapporto presso la Società non finanziaria di una società quotata o con una società collegata ad una società quotata, ai fini di mitigare il rischio di conflitti di interessi, Ersel S.p.A. prevederà un blocco operativo sull'emittente al fine che gli stessi non possano essere oggetto di investimento né in consulenza né in gestione.

#### ▪ **Processo di investimento**

Obiettivo principale del processo di investimento è quello di assicurare comportamenti tecnici ed organizzativi funzionali alle politiche di investimento e compatibili con i profili di rischio rendimento di ciascun prodotto gestito.

#### ▪ **Policy per la trasmissione ed esecuzione degli ordini**

Conformemente alla normativa vigente, la SGR adotta tutte le misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.

#### ▪ **Policy ESG**

La SGR intende integrare nella valutazione e selezione delle opportunità di investimento alla base dell'ideazione e gestione dei propri prodotti anche considerazioni di carattere extra-finanziario, che mirino a generare un valore aggiunto sociale e ambientale. La Società rispetta i principi e le regole dettati dalla normativa ESG, in piena consapevolezza della propria responsabilità nei confronti della comunità, e svolge la sua attività in modo equo e trasparente. In tal senso, ogni dipendente e collaboratore dell'azienda si impegna a mantenere l'assoluta riservatezza delle informazioni ricevute, ad osservare le regole poste dall'azienda, a non intraprendere azioni che siano in conflitto con gli interessi dell'azienda e a non trarre benefici personali dalle informazioni di cui può entrare in possesso nello svolgimento dell'attività lavorativa.

#### ▪ **Policy di Engagement**





La SGR si impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti. Particolare attenzione è prestata all'esercizio dei diritti inerenti a strumenti finanziari in relazione ai quali potrebbe sorgere un conflitto d'interessi potenzialmente pregiudizievole per i sottoscrittori.

- **Separatezza ed indipendenza funzionale**

Le misure di prevenzione di situazioni "strutturali" di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività.

- **Barriere informative**

Consistono nei cosiddetti "Chinese Walls", ossia soluzioni organizzative in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l'obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i dipendenti e i collaboratori.

- **Disclosure alla clientela**

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell'OICR/investitore sia evitato, la SGR informa chiaramente gli investitori della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. In particolare, la SGR comunica agli investitori tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori in cui tali conflitti si manifestano.

## *SGR*

Con specifico riferimento ai conflitti che possono insorgere tra la Società e gli OICR/Fondi Pensione e tra i singoli OICR/Fondi Pensione, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, il personale preposto alla prestazione di tali servizi, nonché i relativi responsabili, sono tenuti, ciascuno per la propria competenza, ad identificare e segnalare nuove situazioni di conflitto che potrebbero insorgere, ovvero circostanze idonee ad inficiare l'efficacia delle misure già adottate.

I soggetti che rilevano nell'ambito della propria attività l'insorgenza di nuove tipologie di conflitto devono evidenziarli alla Funzione Compliance provvedendo, altresì, a indicare misure di gestione idonee a mitigare il conflitto.

Inoltre, al fine di agevolare l'attività di mappatura e monitoraggio dei conflitti di interesse, la Funzione Compliance riceve dall'ufficio Affari Legali e Societari le seguenti informazioni:

- elenco dei soggetti che hanno accordi di retrocessione commissionale con la SGR e/o con altre società del Gruppo;
- elenco degli strumenti finanziari emessi e collocati da Società del Gruppo.

## *Gruppo*

Relativamente ai conflitti che possono insorgere tra l'interesse del Gruppo e quello degli OICR/Fondi Pensione, la funzione di Compliance riceve dall'ufficio Affari Legali e Societari i flussi informativi necessari per il puntuale censimento e monitoraggio delle situazioni di conflitto potenziale.

## *Soggetti rilevanti*

Nell'ambito dei Soggetti Rilevanti, particolare attenzione è data ai conflitti che possono avere origine per il coinvolgimento in operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi.

A tali fine, si deve intendere:



▪ **per Parte Correlata:**

l'Esponente Aziendale; il Partecipante al capitale sociale; il soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole; il c.d. personale più rilevante - identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione - in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo.

▪ **per Soggetto Connesso:**

la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria controllate da una Parte Correlata; i soggetti che controllano il Partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

L'Ufficio Affari Societari individua ed aggiorna l'elenco di tutti i soggetti Parti Correlate e Soggetti Connessi rilevanti ai sensi della definizione di cui al paragrafo 1.2.

Nell'ambito dei soggetti che potenzialmente possono presentare rilievi di collegamento o di conflitto di interesse con la SGR si identificano due macrocategorie:

- le parti correlate
- i soggetti collegati.

L'identificazione anagrafica dei Soggetti di cui sopra e il loro continuo riconoscimento è assicurato dall'Ufficio Affari Societari.

L'Ufficio Affari Societari, sulla base delle conoscenze ed evidenze in suo possesso, individua i Soggetti Collegati e le Parti Correlate raccogliendo tutte le informazioni necessarie; con cadenza almeno annuale, o con periodicità inferiore in caso di variazioni rilevanti valuta l'aggiornamento delle informazioni in suo possesso.

A tale scopo l'Ufficio Affari Societari ottiene una dichiarazione da parte dei Soggetti Collegati in cui il Soggetto Collegato segnala tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti che possono essere ricondotti nell'alveo del Soggetto Collegato stesso ai sensi della normativa di riferimento. L'ufficio Affari Societari si occupa anche dell'inserimento a sistema dei dati ricevuti (c.d. anagrafica o alberatura dei soggetti collegati).

In occasione di operazioni effettuate con Soggetti Collegati, l'Ufficio Affari Societari (che agisce da tramite per la presentazione dell'operazione al Consiglio di Amministrazione) si occupa dei conseguenti adempimenti relativi alla valutazione delle operazioni richieste dal sistema informativo nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate a cui si fa integrale rinvio.

Al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Società, l'Ufficio Affari Societari fornisce, annualmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa che riepiloga tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse dalla SGR.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con parti Correlate e Soggetti Connessi.



La Funzione Risk Management cura la verifica dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con Parti Collegate ed il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

La Funzione Compliance verifica il rispetto delle politiche e delle procedure in relazione agli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna e valutare quali delle casistiche esaminate diano origine a concreti conflitti d'interesse.

La Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Società e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della SGR ai rischi derivanti da transazioni con Parti Collegate e da altri conflitti di interesse; se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

## 5. REPORTING, DISCLOSURE E REVISIONE

### 5.1 REGISTRO CONFLITTI DI INTERESSE

Il registro dei conflitti di interesse, richiesto dall'attuale normativa, è redatto e tenuto costantemente aggiornato dalla Funzione Compliance, in base ai servizi di investimento svolti dalla Società, per i quali sia sorto o nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gli interessi dei clienti.

Scopo di tale registro è quello di recare una casistica, delle attività che hanno generato conflitti di interesse.

Il registro, unico a livello di Gruppo, prevede "viste" specifiche per ogni intermediario autorizzato ed è costituito da quattro sezioni:

Seziona A – parte fissa in cui sono descritti i conflitti effettivi e potenziali delle società del Gruppo;

Sezione B – parte variabile in cui vengono inseriti i conflitti derivanti dai Fondi emessi e/o gestiti dalle Società del Gruppo;

Sezione C – parte variabile nella quale sono inseriti i nominativi dei clienti che aprono rapporti con le società non finanziarie collegate al Gruppo Ersel;

Sezione D – parte variabile in cui vengono inseriti i conflitti derivanti da operazioni in Club Deal nelle quali una o più società del Gruppo risultano coinvolte direttamente insieme alla propria clientela.

La Sezione C deriva dalle valutazioni in tema di assetti partecipativi svolte a seguito delle acquisizioni di partecipazioni in società non finanziarie da parte di Ersel S.p.A.. Tale sezione ha il fine di mitigare i rischi di conflitti di interesse presenti tra Ersel S.p.A. e le società connesse e collegate.

La Sezione D, invece, ha lo scopo di tenere traccia dei conflitti derivanti dalla partecipazione, insieme alla propria clientela, di una o più società del Gruppo ad operazioni di Club Deal.

Si riportano di seguito le informazioni raccolte nelle varie Sezioni:

Sezione A: servizio; tipo conflitto teorico; non applicabilità; rilevato da, data aggiornamento<sup>2</sup>; data fine conflitto; possibile danno per il cliente; misure di gestione del conflitto; necessità di disclosure; descrizione della disclosure. Sezione B: società; data di aggiornamento; strumento finanziario; ISIN; emittente; descrizione conflitto; servizi di investimento interessati; modalità di disclosure.

Sezione B: società; data di aggiornamento; strumento finanziario; ISIN; emittente; descrizione conflitto;

---

<sup>2</sup> La data di aggiornamento del registro corrisponde alla revisione annuale svolta dalla Funzione Compliance.



servizi di investimento interessati; modalità di disclosure.

Sezione C: data registrazione conflitto; data inizio conflitto; data di cessazione conflitto; stato del conflitto; società cliente; quotata (si/no); codice fiscale, legale rappresentante; società del gruppo in conflitto; descrizione conflitto; servizi investimento interessati; modalità di mitigazione.

Sezione D: data registrazione conflitto; data inizio conflitto; data di cessazione conflitto; stato del conflitto; società target; quotata (si/no); codice fiscale, società del gruppo in conflitto; descrizione conflitto; servizi investimento interessati; modalità di mitigazione.

Si precisa, inoltre, che la Sezione B è generalmente aggiornata nella sua totalità in sede di verifica annuale della Funzione Compliance, fatto salvo eventuali informative che giungessero direttamente dalla SGR.

## **5.2 DISCLOSURE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Qualora, malgrado i presidi organizzativi e amministrativi adottati, non sia possibile assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi degli OICR o degli investitori dell'OICR possa essere evitato, la SGR, previo passaggio in Consiglio di Amministrazione, provvede a fornire adeguata informativa scritta al Cliente riguardo la sussistenza di tale conflitto.

La struttura incaricata di effettuare tale valutazione è la Funzione Compliance, che si avvale, a tal fine, della collaborazione delle altre strutture della Società.

Sempre alla Funzione Compliance è inoltre demandata la responsabilità di definire le modalità di disclosure nei confronti del cliente.

Sulla base della mappatura effettuata alla data della presente Policy, le situazioni di conflitto da comunicare al cliente prima della prestazione del servizio attengono quanto descritto al precedente paragrafo 3.

È cura della Funzione Compliance l'individuazione di eventuali altre situazioni di conflitto che si ritenga opportuno comunicare ai clienti, anche in data successiva alla emanazione della Policy.

Le comunicazioni fornite al cliente contengono in ogni caso informazioni riguardo la natura generale e la fonte del conflitto, al fine di consentire al Cliente di assumere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

## **5.3 DIFFUSIONE AI SOGGETTI RILEVANTI**

La diffusione della presente Policy al personale della Banca coinvolto nello svolgimento dei servizi di investimento ed ai Soggetti Rilevanti avviene tramite la pubblicazione sulla intranet aziendale

## **5.4 DIFFUSIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI SULLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE**

La Funzione Compliance, individuato un eventuale conflitto, si interfaccia con le strutture interne al fine di individuare le mitigazioni necessarie.

In particolare, una volta rilevata l'effettività di un conflitto d'interesse, la struttura attiva una comunicazione alla Funzione Information Technology che è incaricata di adeguare i sistemi in uso per la segnalazione del conflitto d'interesse sullo strumento finanziario in questione, ogni qualvolta esso sia oggetto della prestazione di un servizio.



## **5.5 REVISIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

La revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse, riferita sia al processo di individuazione dei possibili conflitti sia all'adeguatezza delle misure adottate per prevenirli, viene effettuata da Ersel Asset Management SGR con frequenza annuale e comunque in occasione del verificarsi di ogni rilevante innovazione operativa. Tali modifiche apportate alla politica di gestione dei conflitti sono tempestivamente notificate agli investitori.